

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ISCRITTI(POLIZZA N° 262284642)

PERSONALE ASSICURATO

A) Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, Ministeriali, Provveditoriali, Responsabili degli uffici Scolastici Regionali, Responsabili di Istituti di ricerca, distaccato personale della scuola e che siano connessi nello svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni;
B) Tutto il personale iscritto allo Snals in costanza di servizio.

GARANZIE ASSICURATE

Assicurazione delle responsabilita civile verso terzi

La societa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento(capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilita civile che possa derivare all'assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attivita per le quali e prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Non sono considerati terzi:il coniuge, i genitori i figli dell'assicurato,nonché qualsiasi altro parente o affine

Assicurazione della responsabilita civile verso i prestatori di lavoro

La societa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n°1124 e dell'art. 13 del DLgs 23 febbraio 200 n°38, per gli infortuni(escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n°1124 e DLgs 23 febbraio 200 n°38, addetti alle attivita per le quali e prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n° 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n°38 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidita permanente(escluse le malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni.

MASSIMALI DI GARANZIA

Viene pattuito un massimale di €750.000 per ogni sinistro, singolo assicurato e per danni a persona con applicazione di un sottolimito pari ad €300.000 per danni a cose, con il massimo risarcimento di €3.000.000 per anno assicurativo e per la globalita degli assicurati

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

L'assicurazione e prestata per la responsabilita Civile personale e diretta imputabile agli iscritti al sindacato, svolgente le mansioni di cui alla lettera A), per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi (esclusi la

Pubblica Amministrazione e lo Stato) nell'espletamento delle proprie mansioni comprese le perdite patrimoniali delle quali gli Assicurati debbano rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica Amministrazione che, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa.

La societa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per danni che questi sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione e allo Stato a seguito di involontaria violazione di obblighi di servizio, regolarmente accertate da organi di controllo, per fatti colposi connessi a responsabilita di tipo amministrativo e contabile.La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto,rapina o incendio.

MASSIMALI DI GARANZIA

Viene pattuito un massimale di €100.000 per ogni sinistro e singolo assicurato con il massimo risarcimento di € 1.000.000 per anno assicurativo e per la globalita degli assicurati.

DENUNCIA

La denuncia va presentata alla Segreteria Generale, tramite la Segreteria Snals di appartenenza, entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione responsabilita civile verso terzi, o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione responsabilita civile verso i prestatori di lavoro.